

REGOLAMENTO PER LE SOSTITUZIONI DI UDIENZA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como e il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Como, considerato che:

- rientra tra gli scopi istituzionali del CPO fornire strumenti per facilitare la piena e totale realizzazione delle pari opportunità nell'ambito dello svolgimento dell'attività professionale;
- è necessario porre in essere azioni positive che permettano di conciliare gli impegni e gli obblighi familiari con l'attività professionale;

hanno predisposto il seguente regolamento per la sostituzione in udienza, in caso di necessità/urgenza:

1. Viene istituito, predisposto e tenuto dal Consiglio dell'Ordine un elenco, pubblicato sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Como, sezione Comitato Pari Opportunità, Elenco difensori, di difensori disposti a sostituire i Colleghi nelle udienze del Foro di Como in caso di necessità ed urgenza

I sostituti di udienza verranno individuati di volta in volta sulla base del predetto elenco e contattati direttamente da Colleghi sostituiti, senza alcun intervento da parte dell'Ordine.

2. Sono inseriti nell'elenco le avvocate e gli avvocati dell'Ordine di Como che ne facciano richiesta. E' requisito necessario non essere stati sottoposti a sanzione disciplinare superiore all'avvertimento negli ultimi cinque anni ed essere in regola con l'obbligo formativo con riferimento all'anno precedente. Il venire meno di tali requisiti comporta la cancellazione dall'elenco in qualsiasi momento.

3. L'elenco verrà formato seguendo il criterio cronologico con il quale verranno inviate, dagli aderenti, le domande di iscrizione al Servizio a seguito di pubblicazione di relativo bando. Il bando verrà rinnovato ogni quattro anni.

4. Ogni Collega che intenda iscriversi all'elenco, al fine di garantire adeguata difesa tecnica, deve indicare le materie e le autorità giudiziarie per le quali dichiara sotto la propria responsabilità di essere in grado di fornire adeguata sostituzione. Le materie e le autorità giudiziarie dovranno essere specificate nella scheda di iscrizione, che è allegata al presente regolamento e che ne fa parte integrante (all. A)

5. L'Ordine di Como ha facoltà di verificare la correttezza dello svolgimento delle sostituzioni, in particolare di controllare che la sostituzione avvenga per i motivi indicati nella premessa (necessità/urgenza in relazione alla conciliazione degli obblighi familiari e professionali)

6. Non è previsto l'obbligo di accettazione dell'incarico ma, una volta accettata la sostituzione, il difensore sostituito ha l'obbligo di presenziare all'incombente per il quale è stato contattato. La mancata presentazione personale senza giusta causa comporta la cancellazione dall'elenco e l'eventuale avvio di procedimento disciplinare.

7. Il sostituto d'udienza non può farsi a sua volta sostituire, a meno di comprovata ragione di urgente necessità, nel qual caso dovrà comunque individuare sotto la sua responsabilità un sostituto disponibile e di adeguata preparazione ed esperienza da segnalare possibilmente preventivamente via mail o via chat al difensore sostituito.


8. Il sostituto d'udienza ha diritto ad essere retribuito. Viene allegata sub B al presente regolamento la tabella indicante i minimi della retribuzione dovuta, tabella che si ha per integralmente accettata da parte del collega sostituito con la adesione /fruizione del servizio.

Viene comunque fatta salva la facoltà di stabilire compensi maggiori in considerazione della difficoltà della materia trattata o dell'onerosità della trasferta.

9. Onerato al pagamento è il Collega richiedente la sostituzione, il sostituto d'udienza dovrà rilasciare idonea documentazione fiscale del pagamento.

10. Né il Consiglio dell'Ordine né il Comitato Pari Opportunità potrà esser considerato in alcun caso responsabile né del servizio erogato dai colleghi né degli oneri di retribuzione.

Como
per il CPO



per il COA di Como

